



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione Contenuti Audiovisivi

Prot. n. DDA/0001058 del 24 maggio 2017

Comunicazione di avvio del procedimento istruttorio relativo all'istanza DDA/1085, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 del Regolamento allegato alla delibera n. 680/13/CONS e dell'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. (Procedimento n. 519/DDA/MC)

Con istanza DDA/1085, pervenuta in data 23 maggio 2017 (prot. n. DDA/0001048), è stata segnalata dalla SIAE (Società Italiana Autori ed Editori), in qualità di soggetto legittimato, in quanto mandataria per il territorio italiano dei titolari dei diritti di sfruttamento sulle opere oggetto dell'istanza, la presenza di una significativa quantità di opere di carattere sonoro, sul sito internet <http://mp3fast.su/>, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, tra cui sono specificamente indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:

- “*schiaivo / mi sentirai*”, alla pagina internet omissis;
- “*schiaivo / magnificat di maria*”, alla pagina internet omissis;
- “*schiaivo / mio fratello*”, alla pagina internet omissis;
- “*schiaivo / ho incontrato gesu vivo*”, alla pagina internet omissis;
- “*schiaivo / angelo custode*”, alla pagina internet omissis;
- “*schiaivo / padre nostro*”, alla pagina internet omissis;
- “*raf / due*”, alla pagina internet omissis;
- “*ferro / non me lo posso spiegare*”, alla pagina internet omissis;
- “*zarrillo / cinque giorni*”, alla pagina internet omissis;
- “*antonacci / vivimi*”, alla pagina internet omissis;
- “*valsiglio / la solitudine*”, alla pagina internet omissis;
- “*zuccherò / diamante*”, alla pagina internet omissis;
- “*zuccherò / partigiano reggiano*”, alla pagina internet omissis;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione Contenuti Audiovisivi

- “Zucchero | kilo”, alla pagina internet
Omissis;
- “zucchero | baila”, alla pagina internet
omissis;
- “zucchero | senza una donna”, alla pagina internet
omissis;
- “ *baglioni | vai*”, alla pagina internet
omissis;
- “*baglioni | ti amo ancora*”, alla pagina internet
omissis;
- “*baglioni | ora che ho te*”, alla pagina internet
omissis;
- “*baglioni | mille giorni di te e di me*”, alla pagina internet
omissis;
- “*baglioni | io me ne andrei*”, alla pagina internet
omissis;
- “*de gregori | a pa*”, alla pagina internet
omissis;
- “*de gregori | ciao ciao*”, alla pagina internet
omissis;
- “*de gregori | miracolo a venezia*”, alla pagina internet
omissis;
- “*de gregori | chissà dove sei*”, alla pagina internet
omissis;
- “*de gregori | il canto delle sirene*”, alla pagina internet
omissis;

Dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell’istanza emerge che sono effettivamente accessibili, alle pagine internet indicate, riproduzioni delle opere sonore sopra elencate e che le stesse appaiono diffuse in presunta violazione degli articoli 2, comma 1, n. 2), 12, 13, 16, 72 e ss. e 80, della citata legge n. 633/41. Questi elementi inducono la Direzione a ritenere che i fatti stessi configurino un’ipotesi di violazione grave e di carattere massivo. Dalle suddette verifiche risulta, altresì, quanto segue:

- il nome a dominio del sito internet mp3fast.su, Il nome a dominio del sito internet risulta registrato dalla Reg RU LLC per conto di una persona fisica non identificabile dalla facente capo all’indirizzo e-mail skoproj@yandex.ru;
- i servizi di *hosting* risultano verosimilmente forniti dalla società Cloudflare, con sede negli Stati Uniti d’America, indirizzo: 665 Third Street, Suite 207, CA 94107 San Francisco, Stati Uniti, e indirizzo di posta elettronica abuse@cloudflare.com, società cui risultano verosimilmente riconducibili anche i *server* impiegati, localizzati in Arizona, Phoenix.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione Contenuti Audiovisivi

La scrivente Direzione ritiene che la predetta istanza non risulti irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che sussistano pertanto i presupposti per l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 6, comma 7, del Regolamento.

Gli elementi sopra richiamati in ordine alla gravità della violazione e al suo carattere massivo, valutati unitamente alla circostanza che l'istanza DDA/1085 è stata presentata da una delle associazioni di cui all'articolo 1, comma 1, lett. u), sono tali da giustificare l'applicazione dei termini abbreviati di cui all'articolo 9 del Regolamento.

Si comunica che, ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3, del richiamato Regolamento, i soggetti destinatari della presente comunicazione e, considerata la localizzazione estera dei *server*, i prestatori di servizi che forniscono, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, l'accesso al menzionato sito *web* da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete internet provenienti dal territorio italiano, possono adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante, inibendo l'accesso alle opere oggetto dell'istanza e dandone contestualmente comunicazione all'Ufficio diritti digitali e tutele della scrivente Direzione all'indirizzo PEC dda@cert.agcom.it, la quale disporrà, in tal caso, l'archiviazione del procedimento in via amministrativa.

Si precisa che la presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio non dà luogo agli obblighi di cui all'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 70/2003.

Si fa presente che eventuali controdeduzioni relative alla contestata violazione potranno essere trasmesse all'Ufficio diritti digitali e tutele della scrivente Direzione, all'attenzione della dott.ssa Michela Catricalà, funzionario responsabile del procedimento, mediante invio via PEC all'indirizzo dda@cert.agcom.it, indicando nell'oggetto il numero di istanza "DDA/1085", entro il termine di **tre giorni lavorativi** dalla pubblicazione sul sito www.agcom.it della presente comunicazione di avvio, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. b), del Regolamento.

Il termine di conclusione del presente procedimento è di **dodici giorni lavorativi**, decorrenti dalla data di ricezione dell'istanza, come stabilito dall'art. 9, comma 1, lett. d), del Regolamento. Il procedimento dovrà dunque concludersi **entro il 9 giugno 2017**.

Come previsto dall'articolo 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si procede alla pubblicazione della presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio sul sito internet dell'Autorità www.agcom.it in ragione dell'elevato numero di destinatari che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale.

IL DIRETTORE

Benedetta Alessia Liberatore